

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1960

(35^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni » (439) (D'iniziativa dei senatori Papalia ed altri); « Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 » (442) (D'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni); e « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni » (560) (D'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 310, 313, 314, 315, 319, 320
BOLETTIERI	318
CARELLI	310, 311, 316, 318
DARDANELLI, relatore	311, 314, 316, 317
GRANZOTTO BASSO	316
MONNI	314, 315, 316, 317, 318

PAJETTA	Pag. 316, 318
PAPALIA	311, 312, 313, 314, 315, 317, 319, 320
PELIZZO	312, 314, 316, 317, 318, 319, 220
RAGNO	314
SALARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	311, 312, 313, 314, 315, 319, 320
SPEZZANO	312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, De Leonardis, Desana, Fabbri, Ferrari, Galli, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Milillo, Militerni, Pajetta, Ragno, Ristori, Spezzano e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, il senatore Merlin è sostituito dal senatore Pelizzo.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Monni e Papalia.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.

B O L E T T I E R I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge: « **Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni** » (439), d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri: « **Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016** » (442), d'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni; e « **Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni** » (560), d'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti.

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni** », d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri: « **Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016** », d'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni; e « **Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni** », d'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 15 giugno approvammo gli articoli 1, 1-bis, 2 e 2-bis.

Riprendiamo, quindi, la discussione dallo articolo 3 del testo elaborato dalla Sottocommissione presieduta dal senatore Carelli.

Art. 3.

L'articolo 29 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« La caccia e l'uccellazione sono vietate a chiunque, nei fondi completamente chiusi da muro o rete metallica di altezza non minore di metri 1,80 e con maglia non superiore ai 20 centimetri.

In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, possono essere effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina stanziata per la protezione delle colture. La selvaggina così catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

I fondi di cui sopra possono essere costituiti in riserva di caccia chiusa.

Nei giardini privati, nonchè nelle appartenenze di abitazioni, la caccia e l'uccellazione sono vietate, salvo al proprietario o a chi dal proprietario ha ricevuto il consenso.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000 ».

C A R E L L I. L'articolo riproduce quasi nella sua integrità l'articolo 3 del disegno di legge d'iniziativa del senatore Papalia, con l'inserimento di alcune variazioni proposte dal relatore, senatore Dardanelli.

Al primo comma, infatti, sono state soppresse le parole « od altra effettiva chiusura », mentre sono state aggiunte le altre « e con maglia superiore ai 20 centimetri »; la soppressione è stata ritenuta opportuna, in quanto la frase poteva sembrare equivoca e poteva, quindi, essere male interpretata, dando luogo a vari inconvenienti ed a situazioni pericolose.

Al quarto comma, inoltre, sono state soppresse le parole « Nei parchi... recinti a termine del presente articolo » ritenute superflue, dal momento che, se nel parco vi è divieto di caccia, il parco stesso deve essere

attrezzato come qualsiasi altra zona per la quale si è stabilito il divieto.

P A P A L I A . Il primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge approvato nella passata legislatura stabiliva: «La caccia e l'uccellazione sono vietate a chiunque nei fondi completamente chiusi da muro, rete metallica od altra effettiva chiusura, di altezza non minore di metri 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3 ». Tale dizione, contenuta anche nella legge attuale, considera, pertanto, fondo chiuso anche quello recinto da corsi di acqua; ora, non vedo il motivo per cui si è tolto l'inciso relativo, inciso che fu già discusso ed approvato nella passata legislatura.

Per quanto riguarda, inoltre, il terzo comma dell'articolo, proporrei di aggiungervi le parole « osservando le prescrizioni di legge ».

Ricordo, infine, agli onorevoli colleghi che nella passata legislatura vi fu una lunga discussione anche in relazione ai terreni costituenti appartenenze delle abitazioni, nei quali è vietata la caccia e l'uccellazione, salvo al proprietario o a chi dal proprietario ha ricevuto il consenso.

C A R E L L I . La Sottocommissione, alle cui riunioni partecipò anche il senatore Papalia, il quale fece le stesse osservazioni fatte oggi, ha ritenuto di dover eliminare dalla formulazione del quarto comma i paroli per praticità, per non obbligare, cioè, i proprietari a sobbarcarsi ad una notevole spesa di recinzione.

È ovvio, infatti, che in un giardino, annesso alla villa e, quindi, mai isolato, la caccia è vietata: pertanto, in questo caso il recinto può essere fatto facoltativamente. I parchi, al contrario, possono essere isolati dalle abitazioni e, quindi, nel caso in cui si intenda vietarvi l'esercizio della caccia, devono essere soggetti alle norme di legge.

P A P A L I A . A mio avviso, sarebbe opportuno sostituire il testo dell'articolo 3 con quello dell'articolo 2 del disegno di legge da noi approvato nella passata legislatura.

D A R D A N E L L I , *relatore*. A me pare che la differenza fra l'articolo 3 del testo elaborato dalla Sottocommissione e l'articolo 3 del progetto di legge Papalia consista, più che altro, in questo: nel progetto di legge Papalia, a differenza di quanto stabilito nel testo su cui oggi si svolge la discussione, è riconosciuto al proprietario del fondo chiuso il diritto di praticarvi la caccia, per cui in detto fondo vi possono cacciare solo lui o i suoi amici e non pure altre persone estranee.

P A P A L I A . Al contrario, senatore Dardanelli, noi sostenevamo la necessità che il fondo chiuso sia aperto alla caccia per tutti o altrimenti sia chiuso per tutti.

Il fondo chiuso potrà essere usato come terreno di caccia esclusivamente dal proprietario solo nel caso in cui lo trasformi in riserva di caccia chiusa, osservando le formalità della legge.

Questo, per non permettere che si sostituisca il fondo chiuso alla riserva di caccia.

Pertanto, noi insistiamo nel dire che se il fondo è chiuso, non vi può esercitare la caccia nè il proprietario nè altri: per poterla esercitare è necessario che il fondo sia trasformato in riserva di caccia.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevoli colleghi, condivido senz'altro la richiesta avanzata dal senatore Papalia, nel senso di estendere la nozione di fondo chiuso anche a quello recinto da corsi d'acqua, come previsto nel testo attuale della legge sulla caccia. Non comprendo, infatti, per quale ragione ne debba essere escluso il fondo, il quale, anziché da un muro o da altro ostacolo, sia recinto da un corso d'acqua di una determinata larghezza e profondità, che per gli animali costituisce comunque un ostacolo alla libera uscita ed alla libera entrata.

A me pare, pertanto, che, per dovere di coerenza e di obiettività, debba essere mantenuto il testo della legge in vigore.

Concordo, inoltre, pienamente, con il senatore Papalia anche sulle altre osservazioni da lui fatte; desidererei, tuttavia, aggiun-

gere qualche considerazione di carattere non sostanziale.

A mio avviso, infatti, sarebbe opportuno sostituire, nel secondo comma, la parola « possono » con l'altra « debbono », in modo da evitare che il proprietario del fondo, qualora ritenga che si stia per costituire nei suoi confronti un grave danno a causa della selvaggina, debba rimettersi alla discrezionalità del Comitato provinciale della caccia.

Non comprendo, inoltre, la ragione per cui, sempre nel secondo comma, si parla di catture della sola selvaggina stanziale: i danni, infatti, possono essere arrecati anche da selvaggina non stanziale. A mio parere, quindi, sarebbe necessario sostituire tale espressione con un'altra nella quale si stabilisca la cattura di ogni specie di selvaggina, in quanto dannosa all'agricoltura e agli interessi del proprietario stesso.

S P E Z Z A N O . La ragione è spiegata nel secondo periodo del comma, in cui è detto: « La selvaggina così catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre località ».

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A mio avviso, allora, sarebbe opportuno introdurre una modificazione in detto periodo, nel senso di stabilire che deve essere destinata al ripopolamento di altre località soltanto la selvaggina stanziale, lasciando ogni altra specie di selvaggina a disposizione del Comitato provinciale della caccia.

Ritengo che le proposte da me avanzate possano essere accolte dagli onorevoli colleghi, dal momento, ripeto, che non hanno carattere sostanziale.

P A P A L I A . Per quanto mi riguarda, non ho alcuna difficoltà ad accettarle.

S P E Z Z A N O . Mi dichiaro anche io favorevole ad accogliere gli emendamenti proposti dal Sottosegretario di Stato.

P E L I Z Z O . A me pare, al contrario, che non sia opportuno modificare in dovere quella che è una semplice facoltà, obbli-

gando il Comitato provinciale della caccia a catturare la selvaggina.

Ritengo, infatti, necessario che tale intervento rimanga facoltativo, nel senso che deve essere determinato da un accordo tra il proprietario del fondo chiuso, che alleva la selvaggina stanziale, ed il Comitato stesso. Pertanto, nel caso in cui si verifichi una esuberanza di selvaggina tale che possa recare danno all'agricoltura, è lo stesso proprietario del fondo che ha interesse a richiamare l'attenzione del Comitato provinciale della caccia, perchè si avvalga della facoltà riconosciutagli dalla legge.

Inoltre ritengo che, stabilendo un obbligo nei riguardi del Comitato, si verrebbe a determinare da parte del proprietario del fondo un disinteresse all'allevamento della selvaggina stanziale.

A mio parere, quindi, è opportuno mantenere il secondo comma dell'articolo nella dizione contenuta nel disegno di legge.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi permetto di insistere, onorevoli colleghi, nelle mie richieste.

Non vorrei, infatti, che si imponesse al proprietario del fondo chiuso una ulteriore limitazione dei suoi diritti, già ristretti dal fatto che il fondo chiuso viene escluso da ogni possibilità di caccia.

P A P A L I A . Forse, non ho spiegato perfettamente il mio pensiero: i diritti del proprietario del fondo chiuso intendiamo assolutamente rispettarli.

La norma da noi suggerita era solo determinata dalla necessità di evitare che, come si verifica spesso nell'Italia settentrionale, alcuni proprietari godano del loro fondo, che si trova tra una riserva e l'altra e che, pertanto, si alimenta della selvaggina dei fondi contigui, impedendo nello stesso tempo che possa essere usato anche da cacciatori liberi, senza pagare le tasse relative e senza essere soggetti ad alcuna restrizione.

Pertanto, il padrone rimane sempre libero di chiudere il suo fondo, ma in tal caso non potrà neppure lui esercitarvi la caccia; per poterla praticare, dovrà costituirlo in riserva, obbedendo alle regole imposte dalla legge.

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)35^a SEDUTA (22 giugno 1960)

La ragione, quindi, è solamente quella di stabilire una situazione di parità, altrimenti si permette al proprietario del fondo chiuso di goderne ad esclusione di altri, senza che debba sopportare i relativi oneri.

Come ho detto dianzi, la mia proposta è la seguente: sostituire l'articolo 3 del testo elaborato dalla Sottocommissione con l'articolo 2 del disegno di legge da noi modificato e approvato nella seduta del 6 marzo 1958 e decaduto per la fine della legislatura.

S A L A R I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole alla sostituzione proposta dal senatore Papalia, ma insisto sulla sostituzione, al secondo comma, della parola « possono » con l'altra « debbono ».

S P E Z Z A N O. Mi auguro che oggi si possa finalmente concludere la discussione del disegno di legge, risolvendo una buona volta il problema della caccia. A tal fine prego l'onorevole Presidente ed i colleghi di voler considerare che il testo in esame è un testo già concordato in linea di massima tra di noi, ragione per cui non è affatto necessario riprendere continuamente la discussione *ab ovo!*

P R E S I D E N T E. Il senatore Spezzano ha interpretato esattamente il mio pensiero, poichè è senz'altro mia intenzione proseguire speditamente nella discussione.

Il senatore Papalia ha proposto dunque un emendamento tendente a sostituire la dizione dell'articolo 3 del provvedimento in esame con quella dell'articolo 2 del disegno di legge approvato dalla Commissione il 6 marzo 1958, e decaduto per la fine della legislatura, articolo di cui do lettura:

« L'articolo 29 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

” La caccia e l'uccellazione sono vietate a chiunque nei fondi completamente chiusi da muro, rete metallica od altra effettiva chiusura, di altezza non minore di metri 1,80, o da corsi o specchi di acqua il cui letto abbia

la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, possono essere effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziata così catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

I fondi di cui sopra possono essere costituiti in riserva di caccia chiusa.

Nei terreni costituenti appartenenze delle abitazioni, la caccia e l'uccellazione sono vietate, salvo al proprietario o a chi dal proprietario ha ricevuto il consenso.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000 ».

Il Governo ha proposto che, nel secondo comma, sia sostituita la parola « possono » con l'altra « debbono ».

P A P A L I A. Accetto la proposta del Governo.

P R E S I D E N T E. Metto pertanto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Papalia, con la modificazione proposta dal Governo.

(È approvato).

Art. 3-bis.

L'articolo 23 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nell'interesse della protezione di una o più specie di selvaggina può restringere il periodo di caccia o di uccellazione e vietare le medesime sia per talune specie di selvaggina, sia per determinate località, non consentendosi, per quanto riguarda la limitazione dei mezzi di uccellazione, altri o diversi divieti da quelli tassativamente indicati nell'articolo 14 del medesimo testo unico delle leggi sulla caccia ».

S P E Z Z A N O. Anche per questo articolo l'espressione « Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste » dovrebbe essere sostituita

tuita con l'altra « Il Presidente dell'Amministrazione provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia », in armonia con quanto deciso nella precedente seduta.

P R E S I D E N T E . Di ciò si terrà conto in sede di coordinamento.

M O N N I . Non soltanto per l'articolo in discussione, ma per tutti gli altri, propongo che, essendo ben chiaro dal titolo del provvedimento che si tratta della riforma del testo unico delle norme sulla caccia, non si ripeta la dizione « approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 ».

Così, per l'articolo in esame, all'ultimo comma è sufficiente la dizione « del medesimo testo unico »; aggiungere « delle leggi sulla caccia » è del tutto superfluo.

S P E Z Z A N O . Siamo d'accordo.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Prego la Commissione di voler esaminare l'opportunità di eliminare, nell'ultima parte dell'articolo, la limitazione relativa alla facoltà del Ministro dell'agricoltura. Perché impedire a questi di valersi di altri mezzi, oltre a quelli indicati nell'articolo 14?

S P E Z Z A N O . La questione non riguarderà più il Ministro, una volta deciso — come rilevato dianzi — che anche le funzioni indicate nell'articolo 3-bis passino alle Amministrazioni provinciali, sentiti i Comitati della caccia. Le limitazioni cui accennava l'onorevole Sottosegretario sono comunque necessarie per evitare eventuali esagerazioni in materia, da parte di chicchessia.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* A mio avviso è più funzionale la norma contenuta nell'articolo 23 del testo unico.

D A R D A N E L L I , *relatore.* L'articolo potrebbe essere modificato nel modo seguente: « L'Amministrazione provinciale, sentito il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste... ». Il Ministero avrebbe in-

fatti la possibilità di coordinare le opinioni delle varie Amministrazioni provinciali, evitando i contrasti troppo stridenti.

S P E Z Z A N O . Concordo con la proposta dell'onorevole relatore.

P A P A L I A . A me la dizione « L'Amministrazione provinciale, sentito il Ministero... » sembra quanto mai inopportuna. Dovrebbe eventualmente essere il contrario.

S P E Z Z A N O . Ricordo ancora una volta che la Commissione ha già deciso che alcune funzioni spettino alle Amministrazioni provinciali. Non vedo ora per quale ragione le funzioni contemplate dall'articolo in discussione dovrebbero appartenere al Ministro. A mio avviso, ripeto, la dizione più idonea è quella proposta dal senatore Dardanelli.

R A G N O . Non sono d'accordo, per la ragione esposta dal senatore Papalia.

P E L I Z Z O . L'articolo accoglie in fondo un mio emendamento, ispirato dalla preoccupazione che — attraverso l'articolo 23 della vigente legge — il Ministro possa addirittura vietare in tutto o in parte, sia nella forma, sia nelle specie da catturare — l'uccellazione. Gradirei pertanto che l'articolo 3-bis venisse accolto nella sua formulazione originaria ricordando, inoltre, come già sia stato escluso, durante la discussione di precedenti articoli, che l'Amministrazione provinciale debba sentire il parere del Ministero per decidere in merito a restrizioni in materia di caccia e di uccellazione.

S P E Z Z A N O . Desidero dare ancora una volta dimostrazione di buona volontà, non insistendo nel mio punto di vista.

Propongo però l'aggiunta delle parole: « di caccia e » dopo le altre: « la limitazione dei mezzi ».

D A R D A N E L L I , *relatore.* Rinunzio anch'io ad insistere nell'emendamento proposto.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

35ª SEDUTA (22 giugno 1960)

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se ciò può giovare ad una sollecita approvazione del provvedimento, ritiro a mia volta la proposta di sopprimere le limitazioni alla facoltà del Ministro, contenute nell'ultima parte dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Monni e tendente a sopprimere, dopo le parole « Lo articolo 23 del testo unico » le altre « approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016 », con l'intesa che tale soppressione dovrà essere estesa, in sede di coordinamento, a tutti gli articoli.

(È approvato).

Ricordo che il senatore Monni ha proposto ancora un emendamento, tendente a sopprimere, alla fine dell'articolo, le parole « delle leggi sulla caccia ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo testè presentato dal senatore Spezzano e tendente ad aggiungere le parole: « di caccia e » dopo le altre: « la limitazione dei mezzi ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3-bis quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 52 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

« Il Presidente della Giunta provinciale, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia e del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire una o più zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire ai bisogni faunistici, con

particolare riguardo a quelli della provincia, salvo il caso previsto dall'articolo 53, per il quale provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Tali zone, nelle quali peraltro è ammessa l'uccellazione, devono essere costituite su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura della selvaggina.

Gli enti pubblici che ne siano richiesti, sono tenuti, salvo approvazione degli organi di tutela e di vigilanza, a consentire la costituzione di tali zone sui terreni di loro proprietà.

Per la costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è sufficiente il consenso dei proprietari dei fondi costituenti e due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata mossa formale opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione nelle forme e termini di legge, della avvenuta costituzione della zona.

« Il consenso dato all'atto della costituzione della zona, ove non sia stata prodotta disdetta sei mesi prima della scadenza, s'intende rinnovato per il sessennio successivo ».

Il Governo ha proposto un emendamento tendente a sopprimere nel secondo comma le parole « nelle quali peraltro è ammessa l'uccellazione ».

P A P A L I A . Le zone di ripopolamento debbono essere considerate intangibili rispetto a chiunque. Non vedo perciò come possa esservi permessa l'uccellazione che, arrecando disturbo alla selvaggina, ostacola lo svolgersi del ripopolamento. Accetto quindi che le parole « nelle quali peraltro è ammessa la uccellazione », vengano soppresse.

M O N N I . Ritengo superfluo, laddove si parla di « bisogni faunistici » la precisazione « con particolare riguardo a quelli della provincia ». È evidente che ogni Presidente si preoccuperà della propria provincia.

S P E Z Z A N O . A me sembra che il ragionamento del collega Monni parta da un punto di vista non rispondente alla realtà.

Chi ci dice che non possano nascere degli accordi in materia tra amministratori di diverse provincie? È un caso che, seppure raro, bisogna tener presente. Sono quindi contrario alla modifica da lui suggerita.

M O N N I . Non insisto.

S P E Z Z A N O . Sono invece favorevole all'emendamento soppressivo proposto dal Governo, considerando assai pericoloso, agli effetti del ripopolamento, il permesso di uccellazione nelle zone adibite a tale funzione.

D A R D A N E L L I , *relatore*. Sono anch'io favorevole alla soppressione proposta dal Governo.

P E L I Z Z O . L'inciso in questione, da me suggerito alla Sottocommissione, venne determinato da un motivo particolare. Nella Italia settentrionale si usa praticare l'uccellazione mediante il roccolo, impianto fisso che ha secoli di vita e che non può essere trasportato. Se determinate zone verranno costituite in riserve di ripopolamento, gli eventuali proprietari di roccoli correranno il rischio di essere privati dell'esercizio dell'uccellazione.

Ora, essendo anch'io proprietario di un roccolo, posso con cognizione di causa affermare che con tale sistema è assolutamente impossibile catturare uccelli di taglia più grande del merlo o, a maggior ragione, altre specie di selvaggina. Quindi la preoccupazione dei cacciatori sulla pericolosità della rete, per quanto riguarda uccelli cosiddetti stanziali, fagiani o pernici, è infondata.

Le zone di ripopolamento cui si riferisce l'articolo probabilmente riguardano le provincie della Lombardia, del Piemonte e, in parte, della Toscana. Se dovessi preoccuparmi unicamente delle mie regioni — e cioè del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia — mi limiterei a proporre il trasferimento dell'inciso in discussione all'articolo 8, riguardante appunto tali regioni. Infatti, essendo state queste costituite quasi interamente in riserva, senza l'inciso suddetto si dovrebbe giungere alla conclusione di im-

pedirvi *in toto* l'esercizio dell'uccellazione; e non posso credere che la Commissione voglia approvare una norma di tal genere. Io insisto, dunque, non tanto per la mia regione, quanto per tutte quelle che potrebbero essere colpite dal provvedimento, e prego vivamente gli onorevoli colleghi di non voler consentire alla soppressione proposta dal Governo.

P A J E T T A . Ricordo agli onorevoli colleghi che, nella precedente seduta, ci siamo trovati d'accordo sulla necessità di disporre che in ogni provincia sia costituita almeno una o più bandite.

Ora, ritengo che l'articolo 4 sia il più opportuno per inserire tale disposizione.

Propongo, pertanto, il seguente emendamento che mira ad aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« Ogni provincia deve costituire nel proprio ambito una o più bandite di almeno 1.000 ettari di superficie. In dette bandite sono assolutamente proibite l'uccellazione e la caccia, salvo che per gli animali nocivi, da esercitarsi quest'ultima da personale appositamente incaricato ».

C A R E L L I . Anche nella mia zona, cioè nelle Marche, esistono i roccoli, senatore Pelizzo.

Anche io sono d'avviso che non si possa imporre di smantellare i roccoli che già sono impiantati nelle zone di ripopolamento; il roccolo costituisce la caccia del vecchio, una caccia che non reca danno a nulla e a nessuno ed in cui è maggiore il tempo che si perde dell'entità della selvaggina cacciata.

Vorrei pregare pertanto gli onorevoli colleghi di non insistere nell'emendamento soppressivo, in quanto tale forma di uccellazione è utile ai fini sportivi, senza essere dannosa all'efficienza del ripopolamento.

G R A N Z O T T O B A S S O . Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il senatore Pelizzo.

Infatti, anche a me, durante tanti anni che esercito il roccolo, non è mai accaduto di aver preso in rete della selvaggina stanziale, al di fuori di una civetta.

D A R D A N E L L I , *relatore*. In questo caso, a mio parere, si potrebbero aggiungere all'inciso le seguenti parole « a mezzo roccolo ».

P E L I Z Z O . Sono d'accordo con il senatore Dardanelli. Penso anche che si potrebbero aggiungere, semplicemente, le parole « a mezzo reti », in genere.

P A P A L I A . Non era affatto mia intenzione contrastare o limitare il diritto dei cacciatori del roccolo: quindi, le osservazioni del senatore Pelizzo mi hanno, in un certo senso, impressionato.

Tuttavia, ho sostenuto che le zone di ripopolamento devono essere vergini, soltanto in quanto mi preoccupo di quello che può accadere nel Sud, conoscendo perfettamente le abitudini dei cacciatori meridionali.

Pertanto, non avrei nulla in contrario a permettere l'uccellazione con il roccolo se si limitasse tale permesso alle zone settentrionali, dove già esistono degli impianti fissi.

Ritengo che, in tal modo, si potrebbero soddisfare le richieste del senatore Pelizzo, senza, d'altra parte, incorrere in quegli inconvenienti che, invece, era mia intenzione cercare di eliminare, in quanto, a mio avviso, ammettere l'uccellazione senza alcun limite significherebbe eludere completamente lo scopo delle zone di ripopolamento.

M O N N I . A me pare che l'inciso, così come è formulato nell'articolo, abbia una ampiezza di applicazione troppo grande perchè possa venire mantenuto; ritengo, quindi, che le preoccupazioni manifestate dal collega Spezzano e dal Sottosegretario Salari siano pienamente giustificate.

Tuttavia, se si volesse rispettare una specie di diritto già acquisito da quei cacciatori che hanno la licenza per esercitare l'uccellazione da lungo tempo, sarebbe necessario, a mio avviso, trattare l'argomento non in un semplice inciso, bensì in un capoverso a parte, nel quale si stabilisse che, qualora in una zona già esistano impianti fissi di uccellazione, ne sarà consentito l'ulteriore uso, mediante particolare autorizzazione.

Tale autorizzazione dovrebbe essere personale, in quanto, altrimenti, sarebbe del tutto inutile modificare l'inciso.

Pertanto, mi dichiaro favorevole ad ammettere l'esercizio dell'uccellazione nelle zone di ripopolamento, solo nel caso in cui i colleghi siano d'accordo con me sulla necessità di stabilire che l'autorizzazione relativa debba essere personale e particolare, altrimenti ritengo che sia opportuno sopprimere del tutto l'inciso.

S P E Z Z A N O . Insisto senz'altro, onorevoli colleghi, sulla necessità di mantenere l'emendamento soppressivo.

A me pare strano, inoltre, che, proprio in una Commissione di legislatori, e per di più di cacciatori, io debba ricordare che una zona di ripopolamento rappresenta quello che, in campo agricolo, rappresenta il vivaio; ora, pare a voi logico e possibile che in un vivaio vengano liberate delle capre?

Pertanto, se vogliamo insistere nel varare una legge secondo tali principi, dobbiamo apertamente dichiarare che non ci siamo affatto preoccupati di difendere la selvaggina.

Posso comprendere le preoccupazioni manifestate dal senatore Papalia, riguardo alle possibili conseguenze nel Sud di una disposizione che ammettesse l'uccellazione in una zona di ripopolamento; egli, pertanto, sarebbe favorevole a limitare tale permesso alla sola Italia settentrionale.

Ma vorrei far rilevare al senatore Papalia che siamo dei legislatori e che, pertanto, ci dobbiamo preoccupare, in modo del tutto imparziale, dell'intero territorio nazionale.

Comprendo perfettamente anche l'altra via di mezzo prospettata dal senatore Monni, ma ritengo inopportuno, nello stabilire una norma, creare dei diritti esclusivamente a vantaggio di coloro che già si trovano in determinate condizioni, negandoli, nello stesso tempo, ad altri per i quali le dette condizioni non sussistono.

È assolutamente assurdo, infatti, a mio parere, disporre che una persona potrà continuare ad usare il roccolo per la sola ragione che già possiede l'impianto necessario, vietando, al contrario, ad altri che potrebbero aver-

ne in futuro la possibilità, di costituirne uno nuovo.

Per questi motivi, ritengo che, se è veramente nostra intenzione varare una legge che possa portare tale nome, possiamo seguire due vie diverse: o ammettere l'uccellazione nelle zone di ripopolamento in tutta Italia, e questo equivarrebbe a liberare le capre nel vivaio, o, altrimenti, vietarla in tutto il territorio italiano.

Accogliendo la prima via, le zone di ripopolamento verrebbero costituite esclusivamente per i furbi, mentre gli altri, i non furbi, da dette zone non ricaverebbero alcun beneficio: e non avendone beneficio i non furbi, a mio parere, non avrebbe beneficio alcuno neppure la selvaggina!

B O L E T T I E R I. Mi dichiaro perfettamente d'accordo con il senatore Spezzano; sono, quindi, favorevole alla soppressione dell'inciso, salvo a rivedere in seguito, durante l'esame dell'articolo 8, tutta la materia, tenendo presente le particolari condizioni dell'Italia settentrionale, prospettate dal senatore Pelizzo.

C A R E L L I. A mio avviso, è necessario considerare la particolare situazione del Nord. Ritengo, infatti, che le preoccupazioni del senatore Pelizzo siano fondate, dal momento che quasi l'intero territorio del Friuli-Venezia Giulia costituisce zona di ripopolamento.

Pertanto, sono anche io favorevole ad esaminare, in sede di discussione dell'articolo 8, il caso particolare dell'Italia settentrionale.

P E L I Z Z O. Vorrei che fosse fatto il tentativo di trovare un temperamento fra le due opposte esigenze, benchè non mi preoccupi affatto che l'esistenza dei roccoli possa costituire pregiudizio per la selvaggina, in quanto nelle reti, almeno dalle mie parti, non si cattura quello che generalmente si uccide con il fucile.

Il motivo per cui insisto sulla necessità di mantenere l'articolo nella sua formulazione attuale è che nel Veneto tutto il territorio, non solamente una piccola zona, senatore Spezzano, tutto il territorio è costituito a ri-

serva e la maggior parte di esso in zona di ripopolamento.

Porto come esempio il caso mio personale: anche io possiedo un roccolo su di un colle, e questo colle è costituito in zona di ripopolamento.

Nel caso in cui l'inciso venisse soppresso, mi sarebbe impossibile andarvi a caccia: questo certamente non avrebbe molta importanza, ma è necessario considerare il fatto che tutti i cacciatori si verrebbero a trovare nelle medesime condizioni.

Concordo, pertanto, con la proposta avanzata dal senatore Papalia, circa la possibilità di ammettere l'uccellazione con il roccolo là dove già esistano degli impianti fissi, in quanto in tal modo si verrebbe a riconoscere una situazione di fatto già esistente, escludendo, nello stesso tempo, l'eventualità che nuovi roccoli possano ancora sorgere.

Propongo, quindi, il seguente emendamento: al secondo comma dell'articolo 4 dopo le parole « nelle quali peraltro è ammessa l'uccellazione » aggiungere le altre « nel caso che in tali zone preesistano gli impianti fissi di uccellazione con reti ».

S P E Z Z A N O. Sono contrario all'emendamento, in quanto i cacciatori di roccolo recherebbero ugualmente danno alla selvaggina facendola fuggire.

P E L I Z Z O. Ma, onorevoli colleghi, nelle zone di ripopolamento la selvaggina gode di maggiori protezioni che non nelle riserve! Inoltre, non nuoce affatto che qualche capo di selvaggina esca dalla zona di ripopolamento sconfinando nel territorio limitrofo, anzi questo è auspicabile ai fini dell'agricoltura: infatti, ogni anno, si presenta la necessità di dover effettuare delle battute, in seguito alle proteste dei contadini per i gravi danni arrecati dalla selvaggina alle coltivazioni.

Posso, pertanto, affermare che le zone di ripopolamento non subiranno alcun danno da parte degli uccellatori.

M O N N I. Desidererei che il senatore Pelizzo considerasse la dizione dell'articolo 43 del testo unico sulla caccia, il quale, a mio

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

35ª SEDUTA (22 giugno 1960)

parere, contiene una precisazione molto importante.

Il secondo comma, infatti, di detto articolo recita: « Per bandita e per zona di ripopolamento e cattura si intendono le zone nelle quali la caccia e l'uccellazione, con qualsiasi mezzo, sono vietate a chiunque, compreso il concessionario, salvo le eccezioni previste dalla presente legge ».

Poichè l'articolo 43 non è stato modificato, ritengo che non si possa contraddire con una altra disposizione quanto in esso è stabilito in proposito.

P R E S I D E N T E. Ricordo agli onorevoli colleghi che il Sottosegretario di Stato Salari ha proposto un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma dell'articolo, le seguenti parole « nelle quali peraltro è ammessa l'uccellazione ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

La votazione dell'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Pelizzo è, pertanto, preclusa dall'approvazione dell'emendamento del Governo, alla cui votazione si è data la precedenza, trattandosi di un emendamento più radicale.

P E L I Z Z O. Ne prendo atto a malincuore.

P R E S I D E N T E. Il senatore Pajetta ha inoltre proposto un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo 4, il comma:

« Ogni Provincia deve costituire nel proprio ambito una o più bandite, di almeno 1.000 ettari di superficie. In dette bandite sono assolutamente proibite l'uccellazione e la caccia, salvo che per gli animali nocivi, da esercitarsi questa da personale appositamente incaricato ».

P A P A L I A. Pregherei il senatore Pajetta di sostituire l'espressione « bandite » con l'altra « zone di ripopolamento », in quanto la prima comporta un'attività negativa solamente, cioè proibire la caccia in una determinata zona, mentre la seconda comporta

anche una attività positiva, quella, cioè, di immettere selvaggina in quella stessa zona.

Dal momento poi, che le zone di ripopolamento devono presentare determinati requisiti, anche per quanto riguarda l'estensione, stabiliti per legge, ritengo opportuno limitarci a disporre che ogni Provincia deve costituire una o più zone di ripopolamento, senza alcuna ulteriore disposizione circa la superficie.

P A J E T T A. Si potrebbe mantenere il termine « bandite », stabilendo contemporaneamente l'obbligo di immettere in esse della selvaggina.

S A L A R I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non vedo il motivo per cui, senatore Pajetta, si dovrebbe modificare la terminologia già esistente.

S P E Z Z A N O. A me pare che, nella sostanza, si sia tutti d'accordo; nell'emendamento proposto dal senatore Pajetta vi è solo un errore di forma.

Infatti, l'espressione « bandita » ha un significato diverso da quello che gli attribuisce il senatore Pajetta; egli invece, intende riferirsi alle zone di ripopolamento. Una volta stabilito questo, pertanto, non è necessario aggiungere alcuna specificazione, nè per quanto riguarda i divieti, nè per quanto riguarda l'estensione, dal momento che tali questioni sono già regolate dalla legge.

P A J E T T A. Accolgo senz'altro quanto mi suggerisce il senatore Papalia. Pertanto, propongo il seguente emendamento, in sostituzione di quello precedente: alla fine dell'articolo 4 aggiungere il comma: « Ogni Provincia deve costituire nel proprio ambito una o più zone di ripopolamento ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Pajetta.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 54 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

« Le zone di ripopolamento e cattura di cui ai due precedenti articoli non devono avere un'estensione inferiore agli ettari 300 nè superiore agli ettari 3.000 ed hanno la durata di anni sei, salvo rinnovo alla scadenza.

La gestione delle zone predette è affidata alle Amministrazioni provinciali, che la esercitano avvalendosi dell'opera dei Comitati provinciali della caccia. I presidenti delle Giunte provinciali possono conferire l'incarico di tale gestione agli organi della Federazione italiana della caccia.

Qualora la gestione delle zone di ripopolamento e cattura pregiudichi la produzione agraria, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può prescrivere che l'Amministrazione provinciale corrisponda una indennità ai proprietari danneggiati. La misura dell'indennità è determinata dalla Giunta provinciale, sentito il parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti delle assegnazioni di bilancio per i servizi della caccia, concede, di anno in anno, contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura ».

P A P A L I A . Debbo notare che in questo articolo è stata omessa, per quanto riguarda l'estensione, l'indicazione relativa alle zone alpine. Ora, poichè per tali zone è necessaria una particolare disciplina, propongo di aggiungere, alla fine del primo comma, le parole « Il limite massimo dell'estensione non si applica per la zona delle Alpi ».

P E L I Z Z O . Dichiarandomi favorevole all'emendamento, vorrei però pregare la Commissione di volerlo inserire alla fine dell'articolo. Vi sono infatti, in questo, altre norme non applicabili alla zona delle Alpi: da noi, ad esempio, esistono delle riserve gestite dai Comuni, attraverso le proprie sezioni caccia-

tori, mentre nell'articolo si stabilisce che la gestione delle zone di ripopolamento e cattura deve essere affidata alle Amministrazioni provinciali. Non vorrei che venissero commessi degli errori atti a pregiudicare situazioni in atto nelle provincie del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia.

P A P A L I A . Qui si tratta di zone di ripopolamento, non di riserve. La questione delle riserve verrà posta in discussione con l'articolo 8.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, stabiliva l'onere generico, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di corrispondere un contributo per l'esercizio delle zone di ripopolamento, senza peraltro indicare dove i fondi necessari dovessero essere reperiti. Si dovrebbe pertanto aggiungere un comma all'articolo in esame, con l'indicazione di un apposito capitolo del bilancio nel quale stanziare la somma di 80 milioni quale contributo per l'esercizio suddetto.

P A P A L I A . La somma di 80 milioni è irrisoria, considerata l'ampiezza delle necessità esistenti in materia. L'onorevole Sottosegretario dovrebbe anzi battersi in sede di discussione del bilancio perchè lo stanziamento venisse aumentato.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Rinuncio per ora alla presentazione dell'emendamento.

P E L I Z Z O . Dal canto mio non insisto nella richiesta avanzata dianzi circa la collocazione dell'emendamento Papalia.

S P E Z Z A N O . Propongo la sostituzione della parola « predetta », all'inizio del secondo comma, con le altre « di ripopolamento e cattura ».

P R E S I D E N T E . Come i colleghi hanno udito, il senatore Papalia ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, le parole « Il limi-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

35ª SEDUTA (22 giugno 1960)

te massimo dell'estensione non si applica per la zona delle Alpi ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento testè presentato dal senatore Spezzano.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Data la necessità di essere presenti alle discussioni dell'Assemblea, se non si fanno osservazioni il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,55.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari